

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo dell'Isfol – rif 141/SI – CIG: 6845276474

L'anno il giorno del mese di

TRA

l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL), con sede a Roma in Corso d'Italia n. 33, codice fiscale n. 80111170587, rappresentato per il presente atto dal Direttore Generale Avv. Paola Nicastro (di seguito denominato "*ISFOL*" o "*Istituto*")

E

..... sede legale in, Via iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. REA, P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in Via - in persona del legale rappresentante nato a il - giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito denominato "*Prestatore di servizi*"),

PREMESSO

- a)* che ISFOL è un Ente Nazionale di Ricerca istituito con DPR n. 478 del 30 giugno 1973;
- b)* che con DPCM datato 11 gennaio 2011, pubblicato sulla GURI del 4 aprile 2011 n. 77, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto;
- c)* che con delibera del Commissario Straordinario dell'ISFOL n. 20 del 15/07/2016, è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale dell'ISFOL all'Avv. Paola Nicastro;
- d)* che con Determina del Direttore Generale n.423 del 20/10/2016 è stata indetta una

gara di appalto con procedura aperta in ambito comunitario relativa servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo dell'Isfol – rif 141/SI CIG: 6845276474 ;

e) che il Prestatore di servizi, in sede di gara, ha presentato l'Offerta relativa alle attività oggetto contrattuale;

f)

g) che con Determina del Direttore Generale n. del è stata aggiudicata la con procedura aperta in ambito comunitario relativa servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo dell'Isfol – rif 141/SI CIG: 6845276474 alla società di in quanto classificatasi prima in graduatoria

h) che il Prestatore di servizi risultato aggiudicatario avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

i) che il Prestatore di servizi dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Prestatore di servizi ha presentato, ai fini della stipula del presente contratto, tutta la documentazione richiesta da ISFOL, ivi inclusa la cauzione definitiva, pari ad Euro (...../.....) sotto forma di rilasciata in data, presso, la predetta documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

k) che ISFOL ha proceduto ad effettuare gli accertamenti previsti da legge e a verificare la insussistenza di cause ostative a contrarre.

*Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate
e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:*

Articolo 1

Valore delle premesse e dei documenti in esse richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, documenti tutti che il Prestatore di servizi dichiara di ben conoscere e accettare integralmente. In dettaglio:

- Bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla in data e relativi Disciplinare di Gara, Capitolato e Schema di contratto;
- offerta tecnica ed economica trasmesse dal Prestatore di servizi a ISFOL all'interno del plico di gara nelle modalità ed entro i termini previsti dal Disciplinare di gara prot. Isfol n. del

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e dalla documentazione richiamata all'art. 1, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ISFOL ed il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché dal D. Lgs. n. 50/2016;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Articolo 3

Oggetto

Il Prestatore di servizi si obbliga a fornire a ISFOL, utilizzando le proprie strutture e la propria organizzazione i servizi di seguito indicati, così come definiti nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara, predisposti dall'Istituto e nell'Offerta tecnica ed economica acquisita da ISFOL con nota prot. n. del, documenti cui ISFOL farà riferimento per l'accertamento della regolarità dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore di servizi, restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel Capitolato, nel Disciplinare di gara, nonché nell'offerta tecnica presentata, si obbliga a fornire:

- -----
- -----
- -----
- -----
- -----
- -----

Articolo 4

Durata e diritto di recesso

Il presente contratto sarà eseguibile a decorrere dal giorno della stipula e avrà una durata di 36 mesi solari decorrenti da tale data. È espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

Tutte le attività di progetto e servizio pianificate all'inizio e durante il periodo di efficacia del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.

L'isfol si riserva, altresì, di concludere anticipatamente il contratto, a seguito dell'anticipazione di una nuova gara di evidenza in via di definizione, con la quale sia individuato un eventuale nuovo prestatore dei medesimi servizi. In tal caso anche al fine di garantire il necessario passaggio di consegne, l'Isfol si impegna a comunicare l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso di almeno tre mesi.

L'Isfol sarà tenuto solo al pagamento dei servizi effettivamente resi fino alla data del recesso.

E' escluso ogni qualsivoglia indennizzo per il mancato guadagno

Articolo 5

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Prestatore di servizi si obbliga a eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nella documentazione richiamata in premessa, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È facoltà di ISFOL procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso ad ogni opportuna verifica sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A questo effetto, il Prestatore di servizi si impegna, quale espresso obbligo contrattuale, a prestare ogni necessaria disponibilità e collaborazione al riguardo.

Il Prestatore di servizi dovrà adeguarsi alle indicazioni di ISFOL cui è affidato il coordinamento del servizio normato dal contratto, salvo che ciò non comporti oneri ulteriori. In quest'ultimo caso occorrerà uno specifico patto aggiuntivo tra ISFOL ed il Prestatore di servizi.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato nei documenti sopra richiamati.. È comunque facoltà di ISFOL richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Istituto medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Istituto.

In caso di inadempienze e ritardi nello svolgimento di determinate attività e nella presentazione di eventuali elaborati previsti nel Piano di lavoro di cui al successivo art. 6, potranno trovare applicazione i successivi artt. 11 e 12.

Il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Articolo 6

Pianificazione e consuntivazione delle attività

Il Prestatore di servizi dovrà elaborare e trasmettere entro giorni consecutivi dalla stipula del contratto un Piano di lavoro, all'interno del quale si procederà a esplicitare la pianificazione di dettaglio delle attività, i ruoli e le responsabilità dei diversi componenti del gruppo di lavoro in relazione alla loro realizzazione.

Nel caso in cui in fase di realizzazione occorranzo concordate variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il Piano di lavoro dovrà essere tempestivamente aggiornato e ripresentato.

Per il monitoraggio dell'avanzamento del Piano, il Prestatore di servizi dovrà produrre bimestralmente una relazione nella quale si renderà conto - per ognuna delle direttrici di servizio [*linee di servizio/attività*] di cui si compone il servizio così come descritto all'interno del Capitolato e dell'Offerta tecnica - del complessivo stato di avanzamento dei servizi erogati in termini di attività svolte, prodotti realizzati, tempistiche di realizzazione e risorse impiegate. Tale relazione dovrà consentire un agevole ed efficace raffronto tra l'andamento delle attività programmate e l'andamento concretamente registrato; dovrà essere consegnata e sottoposta all'approvazione di ISFOL entro 60 giorni consecutivi dall'inizio periodo di riferimento del documento

Parimenti il Prestatore di servizi si impegna a fornire, dietro richiesta di ISFOL, ogni genere di informazione connessa al contratto e a consegnare, ove espressamente richiesto, ulteriori specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti e sui servizi erogati.

A conclusione delle attività di cui al precedente art. 3, il Prestatore di servizi dovrà predisporre una relazione finale descrittiva del percorso compiuto, i prodotti realizzati, le risorse impiegate, i risultati raggiunti.

Articolo 7

Gruppi di lavoro e dimensioni

Il Prestatore di servizi si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, un gruppo di lavoro composto secondo quanto stabilito nell'offerta tecnica, in conformità di quanto indicato nel Capitolato tecnico, di seguito riportati

Il Prestatore di servizi prende atto che ISFOL si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

Nessuna variazione del personale indicato in offerta tecnica sarà consentita se non previa autorizzazione di ISFOL e su istanza del Prestatore di servizi, debitamente motivata. In ogni caso la sostituzione potrà essere consentita solo con risorse aventi profilo professionale equivalente o superiore a quelle delle risorse individuate in sede di offerta. Il Prestatore di servizi si obbliga in ogni caso a garantire la continuità del servizio prestato.

L'inadeguatezza delle figure professionali utilizzate dal Prestatore di servizi nell'espletamento dei servizi concordati tra le parti, valutata a insindacabile giudizio di ISFOL, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 8

Responsabile delle attività

Il Responsabile delle attività è il responsabile delle attività contrattuali a cui l'Istituto farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Il prestatore di servizi, entro 15 gg. dalla firma del presente contratto, dovrà nominare e comunicare all' ISFOL il nominativo del Responsabile del Progetto, che si relazionerà con i referenti Isfol nella realizzazione delle attività.

Articolo 9

Corrispettivo

ISFOL corrisponderà al Prestatore di servizi per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto la somma totale massima di euro (euro/....) al netto di IVA comprensiva di ogni onere e spesa che lo stesso sosterrà per le prestazioni di cui all'art. 3 del presente contratto.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale

Articolo 10

Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo a canone sarà effettuato dall'ISFOL dietro presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali di pari importo.

Il pagamento degli altri corrispettivi verrà effettuato a seguito dell'esecuzione della prestazione

Il pagamento degli importi dovuti avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alla riscossione delle somme derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in base alla Vs. comunicazione nella quale sono state indicate coordinate bancarie e persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente.

I suddetti importi saranno liquidati nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i, l'ISFOL, ricevuta la prestazione o i servizi oggetto del contratto, attiverà una procedura diretta ad accertare la conformità dei servizi alle previsioni contrattuali. Tale procedura avrà una durata massima di trenta giorni dalla data di prestazione dei servizi. Il prestatore di servizi potrà, pertanto, emettere fattura solo successivamente alla ricezione di una dichiarazione espressa di

accettazione o, in assenza, decorso il suddetto termine di 30 giorni. Qualora l'Isfol riceva dal prestatore di servizi la fattura o la richiesta equivalente di pagamento del corrispettivo in epoca anteriore a tale data, il pagamento del medesimo corrispettivo avverrà comunque entro i trenta giorni dalla data dell'accettazione o, se questa non interviene, entro i 60 giorni dalla data della prestazione dei servizi.

Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione della fattura elettronica, nel rispetto dei principi sanciti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, esclusivamente in presenza di DURC in corso di validità.

La fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	OGGETTO DEL CONTRATTO	CIG	CUP	NUMERO E DATA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
UFDNKT	Servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico dell'Isfol	6845276474	-	DET. D.G. N. DEL

Una volta verificata la regolarità dell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica sopra richiamate, il Responsabile Unico del procedimento – R.U.P., trasmetterà un'apposita nota che costituirà il nulla osta all'emissione della fattura da parte del prestatore di servizi.

Il prestatore di servizi prende atto che l'ISFOL, ai sensi di legge, non procederà alla liquidazione delle fatture presentate se non dopo aver acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

Si comunica inoltre che l'ISFOL, preliminarmente al pagamento di somme di importo superiore a Euro 10.000,00, sottoporrà il prestatore di servizi alle verifiche di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14/03/2008.

Il *prestatore di servizi* sarà responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso ad esso così corrisposto.

Il prestatore di servizi, a pena di nullità, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010).

Il Prestatore di servizi potrà procedere all'emissione di fattura subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte dell'Istituto, della rispondenza e adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del Capitolato, del Piano di lavoro e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte dell'Istituto, delle relazioni di cui al precedente articolo 6; e alla trasmissione da parte del Responsabile Unico Procedimento, dott. Fabio Grelli di una apposita comunicazione di nulla osta alla emissione di fattura da parte del Prestatore di servizi.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Istituto, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Prestatore di servizi inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del DPR. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., nonché di cui all' art. 25 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 e

all'art. 1 commi 209-214 della Legge 244/2000.

Il pagamento degli importi dovuti avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alla riscossione delle somme derivanti dal servizio oggetto del presente contratto, in base a quanto comunicato dal Prestatore di servizi in riferimento alle coordinate bancarie ed alle generalità, unitamente al codice fiscale, delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente.

Il Prestatore di servizi, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Istituto da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Gli importi dovuti sono liquidati dall'Istituto, in mancanza di ragioni ostative imputabili al Prestatore di servizi, entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione delle relative fatture, tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Articolo 11

Penalità e responsabilità per inadempimento

Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di riferimento per gli interventi di manutenzione e gestione, le penali saranno calcolate, contabilizzate e liquidate trimestralmente, secondo la tabella sottostante.

SLA	Valore SLA	Penale
Per ogni SLA previsto nel Capitolato tecnico al par. 3.7	I1	Nessuna penalità
	I2	€ 300,00
	I3	€ 1.000,00

L'applicazione delle penali avverrà per mezzo di apposite note comunicate formalmente

dall'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria, a seguito di accertamento della violazione, eseguito in contraddittorio. Detta comunicazione conterrà le motivazioni adeguate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione precedente. La Ditta Aggiudicataria è obbligata a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'ISFOL per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale reiterazione delle inadempienze è da considerarsi inadempienza contrattuale, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto. In tal caso, l'ISFOL avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'ISFOL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 12

Procedura per l'applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo verranno contestati al Prestatore di servizi per iscritto da ISFOL. Il Prestatore di servizi dovrà in ogni caso far pervenire le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ISFOL, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo verranno contestati al Prestatore di servizi per iscritto da ISFOL. Il Prestatore di servizi dovrà in ogni caso far pervenire le proprie deduzioni nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ISFOL, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Articolo 13

Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Prestatore di servizi ha costituito un deposito cauzionale pari ad € (euro/.....). Tale deposito è stato costituito mediante la stipula di una, in data, presso

La garanzia opera nei confronti di ISFOL, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti.

Il deposito cauzionale sarà progressivamente svincolato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da ISFOL.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di ISFOL.

In caso di inadempimento a tale obbligo l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 14

Riservatezza

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici,

relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto; pertanto il Prestatore di servizi assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:

- a) siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Prestatore di servizi sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Prestatore di servizi abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- b) ISFOL abbia autorizzato, per iscritto, il Prestatore di servizi a divulgare a specifici soggetti.

Il Prestatore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Prestatore di servizi dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ISFOL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Prestatore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 15

Proprietà dei prodotti e della documentazione

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal prestatore di servizi o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva di ISFOL che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Prestatore di servizi si obbliga espressamente a fornire a ISFOL tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di ISFOL in eventuali registri od elenchi pubblici. Nel caso il diritto abbia ad oggetto programmi per elaboratore, il prestatore di servizi si obbliga a fornire a ISFOL i sorgenti e la documentazione delle applicazioni realizzate. L'inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 17.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti di autore

Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di ISFOL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Prestatore di servizi assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Istituto assume l'onere di informare prontamente per iscritto il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

Articolo 17

Risoluzione

Salvo quanto previsto dal precedente art. 12, qualora il Prestatore di servizi non adempia ad una qualsiasi delle attività di cui al precedente art. 3, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, ISFOL potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti al Prestatore di servizi, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle ricevute segnalazioni di inadempimento. Nell'ipotesi in cui il Prestatore di servizi, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, ISFOL potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni più opportune, oltre all'applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall'Istituto. Nel caso di risoluzione del contratto, ISFOL senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. In ogni caso, si conviene che ISFOL potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi, a mezzo PEC, nei seguenti casi: qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore di servizi nel corso di vigenza contrattuale e gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; qualora fossero accertati atti e comportamenti fraudolenti; manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato; inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Le Parti convengono, altresì, che il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato e senza necessità di alcuna comunicazione nel caso in cui il Prestatore di

servizi cessi l'attività o sopravvenga a suo carico dichiarazione di fallimento ovvero apertura di concordato preventivo, di amministrazione controllata od altro procedimento concorsuale, fatto salvo quanto previsto in materia dalle disposizioni vigenti.

Le Parti convengono inoltre che, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili, in caso di risoluzione o cessazione degli effetti del contratto per qualsivoglia causa, ISFOL sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del Prestatore di servizi delle spese sostenute sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi, salvo il suo diritto ad esercitare l'eccezione di inadempimento, e quindi di sospendere le prestazioni dallo stesso dovute, e il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In caso di risoluzione del presente contratto il Prestatore di servizi dovrà far pervenire entro il termine indicato da ISFOL tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Le Parti convengono, inoltre, la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i..

In caso di risoluzione per le motivazioni indicate nei commi precedenti, il Prestatore di servizi oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che ISFOL dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 18

Recesso

Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che ISFOL potrà recedere liberamente dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga impossibile o inopportuna la conduzione a termine, a suo insindacabile giudizio. ISFOL dovrà comunicare al Prestatore di servizi per iscritto la sua volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione di recesso il Prestatore di servizi dovrà far pervenire entro il termine indicato da ISFOL, e comunque entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le Parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 1671 c.c., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di ISFOL, quest' ultimo sia esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del Prestatore di servizi delle spese sostenute sino alla data del recesso ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi, escluso ogni indennizzo per il mancato guadagno.

Il presente contratto viene stipulato sul presupposto dell'attuale indisponibilità di Convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di Convenzione CONSIP avente detto contenuto, il contratto stipulato verrà risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Prestatore di servizi, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.

Articolo 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Prestatore di servizi dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte

dell'Istituto, il quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.

Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di ISFOL che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà esclusivamente sul prestatore di servizi restandone sollevato ISFOL.

Il Prestatore di servizi si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Prestatore di servizi si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Prestatore di servizi anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto e del credito

E' fatto espresso divieto al Prestatore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto altresì divieto al Prestatore di servizi di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ISFOL avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

In caso di inadempimento da parte del Prestatore di servizi agli obblighi di cui ai precedenti commi, ISFOL avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 21

Controversie

Il presente contratto viene concluso in Roma presso gli uffici di ISFOL.

Le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

Il Prestatore di servizi dichiara che le attività sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette a I.V.A., che il Prestatore di servizi è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore di servizi.

Il presente atto, redatto in un originale, composto di n. facciate, è sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il Prestatore di servizi dichiara di ben conoscere e approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 23 (deroga alla competenza territoriale).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per ISFOL

Avv. Paola Nicastro

Per il Prestatore di servizi

.....

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 07.03.2005 E S.M.I.